

Interesse legittimo e protezione dei dati personali: l'equilibrio per le imprese

A cura di:

Prof. Francesco Pizzetti

Presidente Garante Privacy dal 2005 al 2012



Principi del trattamento dei dati personali

Il principio cardine per la legittimazione del trattamento dei dati è la **liceità** dei trattamenti

- Art.5.1 GDPR : «i dati sono trattati in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza)»

Inoltre dati devono essere trattati nel rispetto dei seguenti principi:

- Finalità (limitazione delle finalità);
- Adeguatezza e Pertinenza (minimizzazione dei dati);
- Esattezza ed Aggiornamento e Rettifica;
- Limitazione della conservazione;
- Integrità e riservatezza (idonee misure sicurezza)




► Il titolare è obbligato a comprovare il rispetto di questi principi (responsabilizzazione)

Principio di liceità ed i sei casi previsti

Il trattamento è lecito solo nei sei casi previsti dall'art.6. par.1 (tassatività):

- A) Consenso informato ed esplicito del interessato per finalità precise
- B) Esecuzione contratto o misure precauzionali contrattuali volute da interessato o titolare
- C) Obbligo legale al quale è soggetto il titolare (diritto UE o SM)
- D) Salvaguardia interessi vitali interessato o altra persona fisica
- E) Esecuzione compito interesse pubblico o esercizio pubblici
- F) **Perseguimento legittimo interesse titolare o terzi a condizione che non prevalgano interessi o diritti fondamentali interessato che richiedono protezione dati personali, specie se interessato è un minore**




Principio del perseguimento

dell'interesse legittimo (art.6.1.lettera f GDPR)

Il principio secondo il quale un trattamento può essere lecito per perseguire l'interesse legittimo del titolare o di terzi è l'oggetto di questo intervento. La norma è molto importante.


- E' molto complessa perché consente il trattamento dei dati personali senza consenso dell'interessato e senza che vi sia una delle basi giuridiche previste (legate a contratto, a salvaguardia interesse vitale interessato o terzi, obblighi di legge o esecuzione compiti pubblici).
- La sola base giuridica richiesta è la sussistenza dell'interesse del titolare o di terzi dunque mette al centro non il consenso dell'interessato ma l'interesse del titolare






Ulteriori aspetti della delicatezza della norma

- La norma proprio perché pone al centro l'interesse del titolare o di terzi costituisce un forte elemento di flessibilità (già presente nella Direttiva 95/46/Ce) ma anche un forte elemento di rispetto per gli interessati.
- Per questo deve essere interpretata in modo «specifico e restrittivo».
- La norma non va considerata come la via di fuga quando non sia possibile invocare una delle altre cause di liceità già richiamate.
- La norma può essere invocata solo se sussiste un interesse legittimo dell'interessato o di un terzo e solo se, nel caso di specie, non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (specie se minore) che richiedono la tutela dei loro dati personali.



Interesse legittimo titolare (o terzi) e bilanciamento con diritti interessatoo


- L'applicazione della norma richiede sempre che **il titolare prima di utilizzarla svolga un bilanciamento tra l'interesse**, proprio o di terzi e gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, con particolare attenzione al minore.
- **Il bilanciamento è a carico del titolare**, che deve dimostrare di averlo fatto e le ragioni per cui ha eventualmente ritenuto prevalente il proprio o altrui interesse legittimo rispetto ai diritti dell'interessato.
- **Tale valutazione va fatta per iscritto (ai fini probatori)** riservata per consentire controllo Autorità e diritto opposizione interessatoo
- La valutazione va fatta in concreto, caso per caso, e in relazione agli specifici trattamenti





Bilanciamento interesse legittimo titolare (o terzi) al trattamento e tutela interessato: finalità analisi

- Il bilanciamento tra interesse legittimo del titolare (e dei terzi) e tutela diritti interessato va fatto al fine di individuare se questi sono sottoposti a rischi che richiedono l'adozione di misure di protezione dei loro dati personali.
- Ove il rischio relativo ai trattamenti dei dati sia tale da incidere sui diritti e le libertà prevale sempre la tutela dell'interessato e viene meno la liceità del trattamento, anche in presenza del legittimo interesse del titolare e di terzi.
- Nel bilanciamento ruolo centrale hanno i diritti dell'interessato in base al GDPR e le misure che, in relazione al trattamento, il titolare adotta per escludere ogni rischio per i dati personali dell'interessato o comunque ridurlo al minimo.





Bilanciamento tra interesse legittimo titolare e tutela interessato: ruolo diritti e misure sicurezza

Nel bilanciamento è essenziale valutare sia i diritti dell'interessato che le misure messe in atto a sua tutela da parte del titolare del trattamento.

Per i diritti:

- Informazione leale e chiara; diritto accesso, diritto rettifica e cancellazione; diritto opposizione. Il titolare deve facilitare l'esercizio di tali diritti ed il rigoroso rispetto dei principi ex art 5.

- Misure da adottare per trattamento *compliant* alla protezione dati:

Privacy by design, by, default, pseudoanonimizzazione, codici di condotta, certificazioni





Bilanciamento tra interesse legittimo titolare e tutela interessato: l'analisi di impatto di rischio

- Il titolare deve sempre fare analisi di rischio ex art. 24 GDPR e qualora il rischio sia elevato
- Questo obbligo assume particolare rilievo nel caso del trattamento per legittimo interesse titolare ed entra a far parte del bilanciamento fra gli interessi in gioco.
- Un'analisi di impatto di rischio adeguata e l'adozione di una DPIA particolarmente accurata possono consentire di dimostrare in sede di bilanciamento che l'interesse legittimo del Titolare possa prevalere senza pregiudizio dei diritti dell'interessato
- Il ruolo del DPO, se nominato, può essere ausilio essenziale anche per il bilanciamento





Come valutare quando sussiste effettivo e legittimo interesse del titolare

Fermo restando che applicazione art. 6 lettera f) GDPR comporta un bilanciamento fra legittimo interesse del titolare e interessi e diritti interessati quanto si può ritenere che un interesse del titolare sia legittimo ai sensi di quale norma?

Il WP29 nell'opinion n. 217 del 2014 (parere 6/2014) ha individuato criteri precisi che valgono anche per il GDPR.

Ai criteri individuati dal WP29 si deve aggiungere i Criteri individuati da 47 a 49 del GDPR

- Tutte queste indicazioni costituiscono orientamenti preziosi e devono essere rigorosamente rispettate





Il concetto di interesse del titolare o di terzi nell'art.6 lettera f) GDPR

Non qualunque «interesse» del titolare rientra nel caso in esame. Secondo il WP29 rientra certamente nell'art.6 f) GDPR l'interesse sia:

- connesso all'esercizio di diritti fondamentali del titolare o di terzi
- connesso alla protezione di interessi personali rilevanti connessi anche all'attività svolta dal titolare o da terzi
- connesso ad interessi sociali o culturali o regolatori rilevanti



Richiamando i Considerando 47 e 49, si possono indicare, a titolo di esempio:

- il **marketing diretto**,
- la lotta alle frodi,
- la sicurezza del traffico sulle reti e la loro resilienza ad eventi imprevisti o illeciti,
- la **sicurezza dei dati**,
- il ripristino delle comunicazioni.



Quando l'interesse può essere considerato legittimo

Per essere considerato legittimo l'interesse deve essere:

- pienamente conforme alle leggi dell'UE e degli Stati Membri
- sufficientemente chiaro, articolato e specifico (anche al fine del bilanciamento)
- attuale e concreto (non puramente teorico o ipotetico)
- non deve essere possibile raggiungere la medesima finalità facendo ricorso a trattamenti basati sugli altri casi previsti nelle lettere da a) a g) dell'art. 6 GDPR





Casi specifici individuati come oggetto di interessi legittimi dai Considerando da 45 a 49

- Ai criteri generali, e necessariamente generici, a cui fa riferimento il WP29 nella opinion 217/2014, considerando aggiunto no casi specifici.
- L'interesse legittimo sussiste:
 - A) per prevenire frodi
 - B) per finalità di marketing diretto
 - C) per trasferimento dati all'interno di un gruppo di imprese a fini amministrativi interni, compresi dati clienti e fornitori (ferme regole trasferimento dati estero)





Casi specifici individuati come oggetto di interessi legittimi dai Considerando da 45 a 49 (continua)

Costituiscono legittimo interesse del titolare il trattamento di dati personali relativi a:

- Traffico nella misura strettamente necessaria a garantire:
 - sicurezza delle reti e dell'informazione
 - Resistenza rete a eventi imprevisti o illeciti o dolosi
- Impedire accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche
- Impedire diffusione codici maligni
- Impedire e porre rimedio a «blocco di servizi»
- Impedire danni a sistemi comunicazione elettronica e sistemi informatici



Interesse dell'interessato da tutelare nel bilanciamento

- Poiché il bilanciamento di cui si è parlato è tra interesse legittimo del titolare o di terzi e interesse dell'interessato va chiarito che:
- Interesse dell'interessato non è legato alla legittimità ma al livello di rischio che, se tale da richiedere protezione dei dati personali, prevale su interesse legittimo titolare.
- Interesse dell'interessato sussiste solo se il trattamento determina un impatto sulla tutela dei suoi diritti e delle sue libertà.
- Se il trattamento basato su legittimo interesse del titolare impatta negativamente sulla tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato l'interesse dell'interessato ai sensi dell'art. 6 f) viene meno (ma non vengono mai meno i suoi diritti previsti nel Capo III)





Tecnica di effettuazione del bilanciamento

Valutazione dell'interesse legittimo del Titolare

Per quanto riguarda il titolare e il suo legittimo interesse il bilanciamento deve prendere in considerazione:

- Natura e fonte del legittimo interesse del titolare o del terzo
- Se il legittimo interesse è connesso a esercizio di diritti fondamentali o di pubblico interesse o fini sociali, culturali o regolatori





Tecnica di valutazione del bilanciamento

Valutazione dell'interesse dell'interessato

- La valutazione dell'interesse dell'interessato consiste in una valutazione di impatto sui suoi diritti e libertà e comporta:
 - Esame della natura del dato, compreso se si tratta di dato sensibile o preso da fonti aperte
 - Il modo col quale si vuole processare il dato, compreso il numero delle persone alle quali esso, da solo o combinato con altri dati, sarebbe accessibile (caso profiling per usi commerciali)
 - La ragionevole aspettativa dell'interessato rispetto agli usi di dati
- Il rapporto di forza tra titolare e interessato e soprattutto l'attenzione ai minori





Accountability, Transparency, the right to object and data portability

Ai fini del bilanciamento è importante che titolare possa dimostrare anche:

- A) di agevolare esercizio di tutti i diritti dell'interessato nei suoi confronti in modo leale e trasparente (accountability)
- B) Esistenza di ulteriori misure a favore dell'interessato (privacy by design ecc.)
- C) diritto interessato esercitare diritto di opposizione o opt-out automatico o comunque senza bisogno di autorizzazione
- D) Favorire la data portability, diritto accesso, rettifica. cancellazione (oblio)





Altri suggerimenti alle imprese

Nel bilanciamento di interessi dovrebbero essere prese in considerazione le conseguenze per le persone alle quali si riferiscono i dati.

ESEMPI

Considerando 47: «potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento»

Non è legittimo interesse (WP147) la società web che fornisce servizi vari (motore di ricerca, condivisione video, geolocalizzazione, ecc.) e non permette agli utenti di controllare effettivamente il trattamento dei loro dati

Concludendo - I

Il trattamento di dati personali sulla base del solo interesse legittimo del titolare o di terzi è una grande porta aperta all'evoluzione dei trattamenti dei dati personali e anche alla libera circolazione dei dati

- Può costituire anche la base per ragionevoli e regolati processi di AI e data analysis
- Essa tuttavia presuppone sempre e comunque un bilanciamento tra la legittimità dell'interesse del titolare o del terzo e la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato
- L'interesse del titolare per essere lecito deve comunque essere legittimo, attuale, definito, concreto. L'interesse dell'interessato è uno stato di fatto



Concludendo - II

Il titolare **deve tenere documentazione del bilanciamento** e delle ragioni per le quali ha ritenuto di poter esercitare il trattamento

- Il titolare deve assicurare che la valutazione del rischio sia accurata e le misure conseguenti robuste in relazione al rischio rilevato
- Il titolare deve agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato sia in termini di trasparenza che di accountability.
- Data portability, il diritto di obiezione e il diritto alla cancellazione anche ex art. 17 GDPR devono sempre essere resi facili da esercitare
- Il diritto di opposizione deve essere garantito con forme di opt-out automatiche



Concludendo - III

Le prescrizioni richiamate valgono anche quando il trattamento basato su interesse legittimo del titolare riguardi casi e settori indicati dai Considerando.

- Va sempre ricordato che ogni bilanciamento deve essere fatto in concreto, con riferimento allo specifico trattamento e allo specifico interesse legittimo che di presume lo giustifichi.
- Del bilanciamento e dei suoi esiti è totalmente responsabile il titolare.
- Il titolare può contare sull'ausilio del DPO, se nominato e avvalersi, in casi particolarmente rilevanti, anche dell'art. 36 in ordine alla richiesta di un esame preventivo dell'Autorità

